



"GRUPPO DI FATTO ODV"
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI CALTANISSETTA
VIA VILLAROSA, 24
93100 CALTANISSETTA

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilaventi, il mese di gennaio, il giorno 22, in Caltanissetta, presso la sede sociale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Caltanissetta, ubicata in via Villarosa nr.24, si sono riuniti i Sigg:

- **MANELLI FRANCESCO**, nato a San Vito dei Normanni (BR) il 23.10.1946, residente a Caltanissetta, cap. 93100, in via G. Gabrielli n.7, codice fiscale MNLFNC46R23I396D;
- **AMICO GIUSEPPE**, nato a Caltanissetta (CL) il 09.08.1938, residente a Caltanissetta, cap. 93100 via Faletra n.31, codice fiscale MCAGPP38M09B429C;
- **SORCE SALVATORE**, nato a Milena (CL) il 23.11.1959, residente a Milena (CL), cap. 93010, in via Caltanissetta n. 1, codice fiscale SERCSVT59S23R618H; *SRC SVT 59523 R 618 H*
- **SANTANGELO CALOGERO**, nato a Pietraperzia (EN) il 01.04.1937, residente a Caltanissetta, cap. 93100, in via De Amicis n.50, codice fiscale SNTCGR37D01G624W;
- **MATRAXIA ANTONIO**, nato a Caltanissetta il 04.05.1963, residente a Caltanissetta, cap. 93100, in via Senatore D'Antona n. 5, codice fiscale MTRNTN63E04B429Y;
- **GIORDANO SALVATORE**, nato a Caltanissetta il 18.11.1959, residente a Caltanissetta, cap. 93100, in via P. Nenni n. 49, codice fiscale GRDSVT59S18B429R;
- **PETRONIO ORESTE**, nato a Caltanissetta il 12.07.1950, residente a Caltanissetta, cap. 93100, in via Xiboli n. 208, codice fiscale PTRRST50L12B429E.

Scopo della riunione è la costituzione, sulla base delle norme di cui alla legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" ed in ossequio a quanto previsto dall'art.2 dello statuto A.N.C. è regolato dallo statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale 25 Luglio 1956 nr.1286 con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale in data 27 Aprile 2006 e 2 Ottobre 2007 - f.n. 8/4303 in data 30 Gennaio 2007 del Ministero della Difesa - Ufficio Legislativo e del Regolamento per l'esecuzione dello statuto e dalla legge 106 del 06

giugno 2016 del DLGS nr.117 del 03 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore", di una organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO DI FATTO ODV" ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI CALTANISSETTA, con sede in Caltanissetta via Villarosa n. 24, con lo scopo di:

- a) - promuovere la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di Handicap, anziani emarginati, minori;
- b) - la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- c) - il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- d) - il supporto alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico;
- e) - la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione", nonché al disagio sociale.

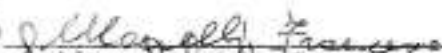
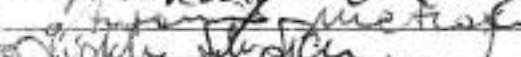
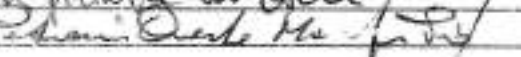
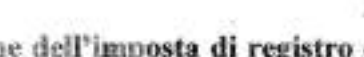
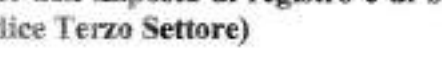
(art. 5 D. Lgs. 117/2017), la cui disciplina è indicata nello statuto che costituisce parte integrante del presente atto.

I costituenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, i membri del Comitato Direttivo sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	sig. MANELLI Francesco;
Vice Presidente	sig. SORCE Salvatore;
Segretario	sig. AMICO Giuseppe;
Consigliere	sig. SANTANGELO Calogero;
Consigliere	sig. MATRAXIA Antonio;
Consigliere	sig. GIORDANO Salvatore;
Consigliere	sig. PETRONIO Oreste.

Letto approvato e sottoscritto da ciascun costituente sopra indicato, nell'ordine,

Firme dei costituenti:

Sig. Manelli Francesco	
Sig. Sorce Salvatore	
Sig. Amico Giuseppe	
Sig. Santangelo Calogero	
Sig. Matraxia Antonio	
Sig. Giordano Salvatore	
Sig. Petronio Oreste	

Si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art.82 comma 3 e 5, del D.Lgs.117/2017 (Codice Terzo Settore)

Caltanissetta, 22 gennaio 2020

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CALTANISSETTA



Registrato al nr. 242 Serie 3
data di emissione 22.01.2020
di cui euro // per imposta di bollo non versata
del 21.01.2020

IL FUNZIONARIO INCASSO ALI





"GRUPPO DI FATTO ODV"
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI CALTANISSETTA
VIA VILLAROSA, 24
93100 CALTANISSETTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA ALLO STATUTO

L'anno 2021, il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore 10:00, presso il salone della sede sociale di via Villarosa n. 24, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea si svolge in presenza, rispettando tutte le prescrizioni in tema di contenimento della diffusione del COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifica statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente dell'Associazione, **Manelli Francesco**, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. **Pastorello Vincenzo**.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n.11 Soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente del Gruppo di Fatto ODV comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per modificare lo Statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento statutario così come previsto dalla riforma che ha introdotto il nuovo Codice del Terzo Settore, il decreto legislativo n. 117/2017 e come da comunicazione dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio 6 Albi-Gestione e Vigilanza Regione Siciliana con lettera n.13505 del 07/04/2021.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

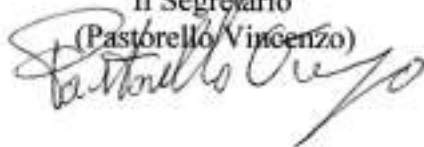
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione, viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Si richiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017(Codice del terzo Settore).

Il Segretario
(Pastorello Vincenzo)




Il Presidente
(Manelli Francesco)


AGENZIA ENTRATE

Giuseppe Pizzarello di Cagliari-setta
tel. 2.31.6.219, Cagliari-setta

Ripartito, al
quello, può
di cui euro
del

545 3
atto esente

IL FUNZIONARIO INCARICATO

IMMEDIATE RESPONSIBLE

ROSA B. B. B.



**"GRUPPO DI FATTO ODV"
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI CALTANISSETTA
VIA VILLAROSA, 24
93100 CALTANISSETTA**

GRUPPO DI FATTO ODV

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE.

E' costituito con sede in Caltanissetta Via Villarosa, 24 IL GRUPPO DI FATTO ODV dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il GRUPPO DI FATTO ODV e apolitico e democratico: si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere dai contenuti della legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato" e in ossequio a quanto previsto dall'art.2 dello statuto A.N.C. è regolato dallo statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale 25 Luglio 1956 nr.1286 con le modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale in data 27 Aprile 2006 e 2 Ottobre 2007 - f.n. 8/4303 in data 30 Gennaio 2007 del Ministero della Difesa - Ufficio Legislativo e del Regolamento per l'esecuzione dello statuto e dalla legge 106 del 06 giugno 2016 del DLGS nr.117 del 03 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore".

IL GRUPPO DI FATTO ODV ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito, nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona. E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, a offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria formula organizzativa nazionale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

1. Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, IL GRUPPO DI FATTO ODV esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività d'interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- b) Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - c) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività d'interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;
 - d) Organizzare e gestire attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore;
2. IL GRUPPO DI FATTO ODV può anche svolgere attività di:
- a) Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - b) Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - c) Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. Le convenzioni devono essere sottoscritte dal responsabile dell'Ente locale richiedente il Servizio e dal Presidente della Sezione, indicare inizio e termine, modalità di svolgimento del servizio, uniforme, tesserino di Riconoscimento, copertura assicurativa, eventuale rimborso spese. L'eventuale rimborso corrisposto ai volontari deve essere giustificato da idoneo documento attestante le spese realmente sostenute. Sono tassativamente vietati i rimborsi forfettari o ad orario. I criteri per il rimborso spese devono, comunque, essere predeterminati e fissati con apposita delibera. La convenzione ha la durata temporanea e limitata nel tempo. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Sezione. La Sezione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate;
 - d) Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni;
 - e) Il supporto alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico;
 - f) La segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, osservazione e segnalazione, nonché al disagio sociale (art. 5 D. Lgs. 117/2017).
3. IL GRUPPO DI FATTO ODV può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere

secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.

4. IL GRUPPO DI FATTO ODV può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività d'interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.
5. IL GRUPPO DI FATTO ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.
6. Il socio volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
7. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto sempre con l'uniforme operativa nei modi e nei tempi decisi dal Coordinatore responsabile del Gruppo, la pattuglia dovrà essere sempre composta di un socio effettivo, responsabile del servizio, e da un socio simpatizzante o socio familiare. In mancanza del socio effettivo, la pattuglia non potrà essere impiegata. L'attività si configura come intervento di supporto, in sinergia al servizio specifico svolto dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia, nell'esercizio dei propri compiti, lo spirito della presenza dei Volontari dovrà essere improntato a una figura amica e colloquante ma anche esperta e rassicurante, che consenta l'armonioso svilupparsi delle regole del senso civico, esimendosi tuttavia dall'adottare ogni forma di azione di controllo repressiva e/o impositiva.

ARTICOLO 4 - ADERENTI

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi acquisendo anche la qualifica di Soci, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione Nazionale Carabinieri e le delibere degli Organi Sociali.
2. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione,

verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.

3. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, sarà rimborsata la quota versata.
4. L'adesione è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
6. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre.
7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali.
9. Le modalità e le condizioni di adesione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
10. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
11. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventi danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. **Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito**

ARTICOLO 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI.

1. I soci hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste:
 - a) Di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse; b) di essere informati sulle attività e controllarne l'andamento;
 - b) Di prendere parte e votare alle Assemblee;
 - c) Di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
 - d) Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - e) Di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative.

3. I soci sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DEGLI ADERENTI

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) Recesso;
 - b) Decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) Esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti qualora sia constatato: un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi, l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Il Collegio dei Garanti
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in cinque anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato membro degli organi e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite. I membri degli Organi Sociali hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo d'indirizzo politico e programmatico.
2. L'Assemblea dei Soci è composta di tutti soci in regola con la domanda d'iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei membri, l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente.
7. Ciascun componente l'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
9. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se è richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e saranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà eletto il più anziano di età.
10. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
11. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a) Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi DEL GRUPPO DI FATTO ODV;
 - b) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero.
 - d) Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) Eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
 - f) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- g) Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - h) Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché il bilancio preventivo;
 - i) Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci. I membri così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
 - j) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
 - k) Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'Associazione;
 - l) Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede DEL GRUPPO DI FATTO ODV, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione e compie tutti gli atti consequenziali e inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto fino a un massimo di NOVE (9) membri eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere confermate secondo le previste procedure. La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.
3. Esse durano cinque anni e possono essere confermate secondo le previste procedure. La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,
5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a) Coordinare i lavori e l'azione e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;

- b) Eleggere e revocare il Presidente, eventuali Vice Presidenti.
 - c) Proporre all'Assemblea dei Soci i programmi di attività e le altre iniziative e vigilare sulla loro realizzazione;
 - d) Deliberare eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - f) Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - g) Deliberare sulla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;
 - h) Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni;
 - i) Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - j) Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza politica e la dirige in base agli orientamenti e alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
- 2. Il Presidente dell'Organizzazione s'identifica nel Presidente della Sezione. Esso cessa dalla carica al termine del suo mandato quale Presidente della Sezione.
- 3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca le riunioni dell'Assemblea e del Comitato e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni; in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; in caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente della Sezione o dal delegato (Coordinatore) in materia di volontariato.
- 4. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori, il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari.
- 5. Presiede alla direzione DEL GRUPPO DI FATTO ODV e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.

ARTICOLO 11 – SEGRETARIO COORDINATORE

1. Il segretario coordinatore nominato dal presidente, coadiuva il Presidente alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali obbligatori, il libro degli associati, il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali, il registro dei volontari.
 - a) Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - b) Provvedere alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - c) Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità DEL GRUPPO DI FATTO ODV;
 - d) Organizzare e garantire i turni, assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di volontariato, curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiale, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini del volontariato.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.
3. Ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio, verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente DEL GRUPPO DI FATTO ODV notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno DEL GRUPPO DI FATTO ODV.

2. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e possono essere confermate secondo le previste procedure. La cessazione della carica ha luogo per ultimo periodo, per dimissioni o per rimozione.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEI GARANTI

3. Il Collegio dei Garanti è formato da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.
4. Qualsiasi controversia sorga nell'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, gli associati o organi e associati, quando non di competenza del Collegio Nazionale o dei Garanti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Garanti.
5. Il Collegio dei Garanti svolge inoltre tutte le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.
6. I membri del Collegio dei Garanti durano in carica cinque anni e possono essere confermate secondo le previste procedure. La cessazione della carica ha luogo per ultimo periodo, per dimissioni o per rimozione.

ARTICOLO 14 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio DEL GRUPPO DI FATTO ODV è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti AL GRUPPO DI FATTO ANC CALTANISSETTA ODV nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione e fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 15 - RISORSE ECONOMICHE

1. IL GRUPPO DI FATTO ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) Contributi dei soci;
 - b) Contributi dai privati;
 - c) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) Contributi da organismi internazionali;
 - e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al

conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati AL GRUPPO DI FATTO ODV nei termini di legge;

g) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;

h) Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni.

ARTICOLO 16 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio preventivo e quello consuntivo vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio consuntivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione sulla missione congiuntamente, qualora ricorrano i requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, al bilancio sociale da predisporre sulla base delle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. All'Assemblea dei Soci è presentato anche il bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede DEL GRUPPO DI FATTO ODV almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
5. IL GRUPPO DI FATTO ODV ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei membri dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 18 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento DEL GRUPPO DI FATTO ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.
2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo AL GRUPPO DI FATTO ODV di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le

modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 19 - RAPPORTI CON L'ANC

1. La Presidenza Nazionale e l'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri competente per territorio possono, direttamente e tramite il coordinatore Provinciale delegato in materia di volontariato a livello di Sezione:

- a) Verificare libri contabili e quant'altro costituisca documentazione ufficiale riguardante il GRUPPO DI FATTO ODV;
- b) Richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti, chiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio di Sezione;
- c) Partecipare senza diritto al voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea di Sezione ordinaria e straordinaria e alle riunioni del Consiglio di Sezione;
- d) Accedere, previ accordi, ai locali della Sezione;
- e) Controllare la risposta ai principi dell'Associazione Nazionale Carabinieri dell'attività svolta attraverso, in particolare, le convenzioni sottoscritte e gli aspetti operativi ed organizzativi.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991, al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Per qualsiasi altra norma non richiamata in questo Statuto si deve fare riferimento allo Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri.